

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2868

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BRUNI, BERNI, CARLI, CASTELLOTTI, FRANCESCO FER-  
RARI, LATTANZIO, RICCIUTI, LUIGI RINALDI, TEALDI,  
URSO, ZAMBON, ZARRO, DELFINO**

*Disposizioni in materia di cooperative agricole*

*Presentata il 2 luglio 1993*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge n. 59 del 1992, recante alcune modifiche alla legislazione in materia di cooperative, ha tra l'altro introdotto a favore delle cooperative agricole e loro consorzi una causa specifica di privilegio generale per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita di manufatti.

In particolare l'articolo 18, comma 2, della legge n. 59 del 1992 ha aggiunto il numero 5-bis all'articolo 2751-bis del codice civile, introdotto, a sua volta, dalla legge 29 luglio 1975, n. 426. Tale ultima legge, che aveva efficacia retroattiva (vedi articolo 15), aveva introdotto significative innovazioni nella materia dei privilegi ed in particolare talune disposizioni dell'articolo 2751-bis erano destinate ad assicurare

una maggiore tutela ai crediti connessi a prestazioni di lavoro. In particolare il n. 4 del citato articolo 2751-bis del codice civile ha istituito il privilegio dei crediti dei coltivatori diretti per la vendita dei prodotti e il n. 5, tra l'altro, ha istituito il privilegio dei crediti delle cooperative di produzione e di lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e delle vendite di manufatti.

Prima dell'inserimento del numero 5-bis nell'articolo 2751-bis del codice civile era insorta una certa incertezza in dottrina e giurisprudenza circa l'applicabilità delle disposizioni dell'articolo 2751-bis anche ai crediti vantati dalle cooperative agricole. A fronte di un orientamento che riteneva applicabile il privilegio anche a

tali crediti, sulla base della interpretazione del combinato disposto dei numeri 4 e 5 dell'articolo 2751-bis (tribunale di Udine 6 marzo 1986, tribunale di Udine, 29 maggio 1986) si registrava un'interpretazione letterale e restrittiva, che invece riteneva tale norma inapplicabile a quelle cooperative i soci delle quali non prestavano alcuna attività lavorativa (come avviene invece nelle cooperative di produzione e lavoro), limitandosi a conferire il prodotto da trasformare.

L'inapplicabilità era ribadita anche nel caso in cui tutti i soci fossero coltivatori diretti.

Stante la manifesta inadeguatezza dell'interpretazione più restrittiva rispetto allo spirito ed all'intento del legislatore del 1975, la legge n. 59 del 1992 ha opportunamente posto rimedio ad una situazione di grave ingiustizia e disparità che caratterizzava la situazione delle cooperative agricole rispetto a quelle di produzione, sul presupposto delle identiche motivazioni di tutela del lavoro svolto in forma cooperativa. Tuttavia il carattere estremamente frammentato della legge n. 59 del 1992, che contiene norme profondamente diverse e per certi versi grandemente innovative della legislazione precedente, relative anche all'or-

dinamento e all'assetto societario delle cooperative, non ha riprodotto una norma transitoria, sulla retroattività, che era stata invece prevista dall'articolo 15 della legge n. 426 del 1975.

La retroattività delle previsioni che introducono nuove cause di privilegio si rende indispensabile per evitare ingiustificate disparità di trattamento fra crediti identici, distinti solo quanto alla data della loro costituzione, anteriore o posteriore all'entrata in vigore della legge; ma si rende anche necessaria per consentirne l'applicazione ai giudizi ancora pendenti, ferma restando invece, naturalmente, l'inapplicabilità ai procedimenti conclusi con sentenza passata in giudicato o ai crediti comunque soddisfatti.

Si propone pertanto l'approvazione della presente proposta di legge, recante un articolo unico il cui tenore è sostanzialmente identico a quello dell'articolo 15 della legge n. 426 del 1975.

L'urgenza di provvedere, determinata dalla esistenza di diverse procedure fallimentari cui non sono stati ammessi crediti vantati da cooperative agricole, spinge a richiedere una sollecita approvazione della presente proposta, che naturalmente non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Le disposizioni del numero 5-bis) dell'articolo 2751-bis del codice civile, introdotto dall'articolo 18, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, si applicano anche ai crediti sorti anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 59 del 1992. Esse si applicano altresì se il privilegio è stato fatto valere anteriormente, qualora la procedura sia ancora in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 59 del 1992.

2. I titolari di crediti privilegiati intervenuti nell'esecuzione o ammessi al passivo fallimentare in data anteriore a quella di entrata in vigore della citata legge n. 59 del 1992 possono contestare i crediti che, per effetto della nuova disposizione di cui all'articolo 2751-bis, numero 5-bis), del codice civile, sono stati anteposti ai loro crediti nel grado del privilegio, proponendo opposizione a norma dell'articolo 512 del codice di procedura civile, fino alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita, oppure l'impugnazione prevista dall'articolo 100 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fino a che il giudice competente non abbia reso esecutivo il riparto finale, secondo le norme contenute nelle stesse disposizioni.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

